

DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2013
484/2013/R/EFR

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO A COPERTURA DEI COSTI SOSTENUTI DAI DISTRIBUTORI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA E AI GRANDI PROGETTI SULLA BASE DI CRITERI DI MERCATO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 ottobre 2013

VISTI

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: decreti interministeriali 20 luglio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007, recante "Revisione a aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili" (di seguito: decreto interministeriale 21 dicembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2012, recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi"

(di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2012) e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 settembre 2003, n. 103/03;
- la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, 219/04 e s.m.i. (di seguito: deliberazione 219/04);
- la deliberazione dell'Autorità 23 maggio 2006, n. 98/06 e s.m.i. (di seguito: deliberazione 98/06)
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2008, EEN 36/08 (di seguito: deliberazione EEN 36/08);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09;
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2011, EEN 9/11 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2011, EEN 12/11 (di seguito: deliberazione EEN 12/11);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2013, 348/2013/R/efr (di seguito: deliberazione 348/2013/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 19 settembre 2013, 391/2013/R/efr.

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 219/04, dando attuazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, dei decreti interministeriali 20 luglio 2004, ha previsto la definizione di un contributo tariffario unitario da riconoscere ai distributori soggetti agli obblighi a fronte del conseguimento degli obiettivi di risparmio di energia primaria loro assegnati dagli stessi decreti e che tale contributo potesse essere aggiornato annualmente dall'Autorità;
- il decreto interministeriale 21 dicembre 2007, all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, ha incrementato, per gli anni 2008 e 2009, l'obiettivo di risparmio di energia primaria in capo ai distributori obbligati, precedentemente disposto dai decreti interministeriali 20 luglio 2004, e ha fissato nuovi obiettivi per il triennio 2010-2012, prevedendo, all'articolo 2, comma 8, un meccanismo di ritiro garantito a prezzo predeterminato qualora, al termine del secondo periodo di applicazione, non fosse stato disposto l'ulteriore prolungamento temporale del meccanismo;
- con la deliberazione EEN 36/08 è stata definita una formula per l'aggiornamento annuale del contributo tariffario unitario, previsto dall'articolo 3, comma 1, della deliberazione 219/04 e da riconoscere, per ogni anno d'obbligo successivo al 2008, per i costi sostenuti dai distributori soggetti agli obblighi a fronte del conseguimento degli obiettivi di risparmio di energia primaria loro assegnati dal decreto interministeriale 21 dicembre 2007, richiamati al punto precedente;
- il contributo tariffario unitario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico è stato inizialmente definito pari a 100 €/tep ed è stato annualmente aggiornato in base a criteri amministrati, in particolare mediante la formula di cui al precedente punto; tale aggiornamento è avvenuto, da ultimo, con la deliberazione EEN 12/11 per l'anno d'obbligo 2012, ultimo anno per cui il predetto decreto ha fissato obiettivi quantitativi nazionali;

- il decreto interministeriale 28 dicembre 2012 ha modificato, integrato e in parte superato quanto precedentemente disposto dal decreto interministeriale 21 dicembre 2007 e, in particolare:
 - l’articolo 4, comma 1, ha definito nuovi obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico che devono essere perseguiti attraverso il meccanismo dei certificati bianchi, per il periodo 2013-2016;
 - l’articolo 4, commi 3 e 4, ha specificato le quantità e le cadenze annuali di riduzione dei consumi di energia primaria, espresse in numero di certificati bianchi, attraverso cui i soggetti obbligati individuati dall’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto devono ottemperare agli obblighi quantitativi di cui al precedente alinea per gli anni dal 2013 al 2016;
 - l’articolo 4, commi 6 e 7, ha specificato come determinare la quota degli obiettivi di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 del medesimo articolo che deve essere conseguita da ciascuna impresa di distribuzione di energia elettrica e di gas soggetta agli obblighi;
 - l’articolo 9, comma 1, ha previsto che i costi sostenuti dai distributori obbligati trovino copertura, ”limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale” e che tale copertura sia effettuata “secondo criteri e modalità definiti” dall’Autorità “in misura tale da riflettere l’andamento del prezzo dei certificati bianchi riscontrato sul mercato e con la definizione di un valore massimo di riconoscimento”;
 - l’articolo 9, comma 2, ha specificato quanto al precedente alinea, disponendo che i risparmi realizzati nel settore dei trasporti siano equiparati a risparmi di gas naturale e trovano copertura sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione del gas naturale, secondo i criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo;
 - l’articolo 13, comma 2, ha assegnato al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. il compito, a partire dal 2014, di verificare che ciascun soggetto obbligato possieda certificati corrispondenti all’obbligo annuo assegnato, anche secondo le specifiche di cui al comma 3;
- quanto previsto all’articolo 9, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 costituisce un elemento nuovo e ulteriore rispetto a quelli adottati dalla formula per l’aggiornamento del contributo tariffario unitario definita con la deliberazione EEN 36/08, applicata a partire dall’anno d’obbligo 2009 e sino al termine del periodo di applicazione degli obblighi previsti dal decreto interministeriale 21 dicembre 2007;
- la fissazione di nuovi obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico per il periodo 2013-2016 entro il 31 dicembre 2012 ha consentito di non dover attuare quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, del decreto interministeriale 21 dicembre 2007;
- con la deliberazione 348/2013/R/efr, l’Autorità ha proceduto alla verifica del conseguimento, da parte dei distributori obbligati per l’anno 2012, degli obiettivi specifici aggiornati di risparmio energetico.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il medesimo decreto interministeriale 28 dicembre 2012, all'articolo 8, ha previsto:
 - al comma 1, una nuova procedura di valutazione, ai fini dell'accesso al meccanismo dei certificati bianchi, per interventi infrastrutturali che comportino un risparmio di energia elettrica o di gas naturale stimato annuo superiore a 35.000 tep e che abbiano una vita tecnica superiore a venti anni (di seguito: grandi progetti);
 - al comma 2, che per tali grandi progetti “le modalità di accesso al meccanismo, le modalità di misurazione dei risparmi prodotti e di quantificazione dei certificati, tenendo conto della vita tecnica dell'intervento” siano definite con specifico atto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, acquisito il parere della Regione territorialmente interessata e previa istruttoria tecnico-economica predisposta dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
 - al comma 3, secondo periodo, che a tali grandi progetti sia “riconosciuta altresì la facoltà di optare per un regime che assicuri un valore costante del certificato per l'intera vita utile dell'intervento, pari al valore vigente alla data di approvazione del progetto” e che l'Autorità definisca “le modalità operative di tale previsione, avuto riguardo alle eventuali fluttuazioni del valore di mercato del certificato”.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno procedere alla fissazione del contributo tariffario unitario da riconoscere ai distributori adempienti agli obblighi fissati dall'articolo 4 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, nonché alla quota residua degli obiettivi specifici per l'anno d'obbligo 2012 non ottemperati entro i termini disposti dalla deliberazione 98/06 e per cui si applica quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale 21 dicembre 2007;
- sia opportuno dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e che, tenuto conto delle modifiche e integrazioni introdotte da tale decreto alla disciplina previgente, non sia, allo scopo, possibile applicare la formula di aggiornamento del contributo tariffario disposta con la deliberazione EEN 36/08 (basata su criteri amministrati), per i nuovi anni d'obbligo previsti dal decreto, definendo invece criteri più aggiornati e aderenti all'attuale contesto di mercato;
- sia infine opportuno procedere con la determinazione di quanto di competenza dell'Autorità per quanto riguarda i grandi progetti di cui all'articolo 8 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012;
- sia quindi necessario avviare un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti aventi ad oggetto i due profili sopra richiamati

DELIBERA

1. di avviare un procedimento finalizzato alla formazione di uno o più provvedimenti inerenti:
 - la definizione del contributo tariffario unitario da riconoscere ai distributori adempienti agli obblighi definiti dall'articolo 4, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012;
 - la determinazione di un valore costante dei titoli di efficienza energetica da riconoscere per i grandi progetti di cui all'articolo 8 del medesimo decreto;
2. di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità di dar corso agli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento delle attività attinenti il procedimento in oggetto e alla predisposizione di uno o più documenti per la consultazione relativi al procedimento in oggetto;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

31 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni